



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Approvato dal Consiglio Comunale in data 11 marzo 2019

OGGETTO: RICADUTE DELLA LEGGE 132 DEL 1 DICEMBRE 2018 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA".

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il 27 novembre 2018 la Camera ha approvato il DDL 840/2018, il cosiddetto Decreto Sicurezza e Immigrazione, nella versione in cui era stato modificato e approvato dal Senato il 7 novembre con 396 voti a favore. Tale Decreto recava disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza;
- sul testo il Governo ha messo la fiducia per velocizzarne l'iter parlamentare di approvazione, per cui in aula e in commissione non sono stati discussi più di seicento emendamenti presentati dall'opposizione, mentre i pochi emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sono stati ritirati. Successivamente il DDL è stato convertito nella Legge 132 il 1 dicembre 2018;
- in data 22 ottobre 2018, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato l'Ordine del Giorno "DECRETO LEGGE IMMIGRAZIONE E SICUREZZA" (mecc. 2018 04146/002) che impegnava la Sindaca e la Giunta Comunale a chiedere al Ministero dell'Interno ed al Governo di sospendere, in via transitoria fino a conclusione dell'iter parlamentare, gli effetti dell'applicazione del Decreto Legge, aprendo un confronto con Torino e le Città italiane, al fine di valutare le ricadute concrete di tale Decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori;

CONSIDERATO CHE

- la Legge in oggetto:
 - 1) elimina la possibilità per le commissioni territoriali e per il Questore di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario e dei seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato

- Italiano abrogando, di fatto, l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare;
- 2) mira a prolungare il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di Permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni;
 - 3) elimina gli sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e di assistenza agli stranieri che intendano accedere ai programmi di rimpatrio volontario-assistito;
 - 4) riserva l'accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e MSNA escludendo di fatto i richiedenti asilo;
 - 5) l'articolo 13 della Legge 132 ribadisce che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non consente più l'iscrizione all'anagrafe, pur valendo come documento di riconoscimento. Tale disposizione è giustificata dalla precarietà del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e risponde alla necessità di definire in via preventiva la condizione giuridica del richiedente, ma è noto come il tempo per concludere l'iter della richiesta non sia mai stato inferiore ai tre anni. Di fatto, l'esclusione dall'iscrizione anagrafica preclude l'esercizio di alcuni diritti sociali quali: diritto alle cure mediche, allo studio, alla formazione professionale, partecipazione a bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o i sussidi per i canoni di locazione. In sostanza tale esclusione interrompe il percorso di integrazione, generando insicurezza sociale;
- l'applicazione della Legge vanifica gli sforzi compiuti dalla Città di Torino per una distribuzione sostenibile dei migranti su tutto il territorio, favorendo viceversa le concentrazioni di persone in grandi Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), di difficile gestione e con impatti fortemente negativi per i cittadini;
 - l'eliminazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, unita alle difficoltà di mettere in atto i rimpatri, viste le scarse risorse stanziare per i rimpatri volontari e l'assenza di ulteriori accordi con i paesi d'origine, rischia di aumentare in maniera considerevole il numero di stranieri irregolari che permarranno sul territorio, favorendo situazioni di marginalità e di illegalità (5.000 persone prive del titolo previsto dalla Legge stimate solo in Piemonte);
 - la Regione Piemonte, avendo ritenuto che sussistano i fondamenti giuridici, lo scorso 31 gennaio ha presentato ricorso, come analogamente hanno fatto altre Regioni, alla Corte Costituzionale per le ripercussioni che l'applicazione della Legge comporterà in merito alla gestione dei servizi sanitari e assistenziali;
 - diverse Amministrazioni comunali di diverso colore politico hanno promosso nelle passate settimane un tavolo comune con l'ANCI per valutare l'impatto della Legge sul proprio territorio;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:

- 1) chiedere al Ministro dell'Interno ed al Governo di aprire un confronto con ANCI, Città di Torino e altre città italiane, per valutare le ricadute della Legge in oggetto in termini di impatto economico, sociale e di sicurezza dei territori;
 - 2) nell'ambito di tale confronto, ribadire la necessità di garantire l'iscrizione anagrafica per tutti gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, al fine di consentire l'esercizio dei diritti costituzionalmente previsti oltreché il necessario ruolo di governo del territorio.
-